



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 121 del 05/09/2018

OGGETTO: Rettifica Delibera di GM 169/2017 - modifica dei contratti, Rep 8055 del 29/04/2010 e Rep 8131 del 16/12/2010, con la Società Beghelli Servizi. ESEGUIBILE

L'anno 2018 il giorno cinque del mese di settembre alle ore 14.40 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE		X
DE ROSA ASSUNTA	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE		X
PERNA VERONICA	X	
RICCI NICOLA	X	

Con la partecipazione del V. Segretario Generale dott. Antonio Del Giudice, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta prot. 16344 del 31/07/2018;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO avv. Antonio Carpino

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott. Antonio Del Giudice

Per copia conforme all'originale

Marigliano 07/09/2018_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/09/2018_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 07/09/2018 _____

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice

Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

OGGETTO: Rettifica Delibera di GM 169/2017 - modifica dei contratti, Rep 8055 del 29/04/2010 e Rep 8131 del 16/12/2010, con la Società Beghelli Servizi. ESEGUIBILE .

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

f.to IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato Esposito

PARERE in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

f.to IL RESPONSABILE SETTORE VI
Dott. Francesco Saverio Barone

Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

Settore IV

(Lavori Pubblici - Manutenzioni - Urbanistica)

Prot.n. 16344

Del 31/07/2018

Oggetto: Rettifica Delibera di GM 169/2017 - modifica dei contratti, Rep 8055 del 29/04/2010 e Rep 8131 del 16/12/2010, con la Società Beghelli Servizi

Premesso

Questo Ente ha in essere n.2 contratti, rispettivamente Rep 8055 del 29/04/2010 principale di importo di € 207.485,00 oltre IVA e Rep 8131 del 16/12/2010 aggiuntivo di € 634.410,00 oltre IVA, ad oggetto: Contratto d'appalto per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico;

Con i contratti citati il Comune di Marigliano ha conferito alla società Beghelli Servizi, per la durata di anni 13, il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico presso gli edifici pubblici riportati in elenco allegato ai contratti. Nel contratto è precisato che il corrispettivo totale minimo del servizio potrà subire variazioni in base all'effettivo numero di apparecchi sostitutivi installati presso gli edifici individuati dall'elenco allegato;

Con determinazione R.G.2174 del 31/12/2010 il Responsabile del Settore (su proposta del responsabile del procedimento Sodano) autorizzava la soc. Beghelli Servizi all'affidamento in subappalto alla Ditta AET sas dei lavori di installazione degli apparecchi sostitutivi di illuminazione e relativa manutenzione degli stessi;

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel 2012 contestava all'Ente una serie di criticità relative alla procedura seguita e ai contratti stipulati;

Il Responsabile del Procedimento rimetteva al Segretario Generale una relazione esplicativa prot.n.17152 del 06/07/2012 relativa alla procedura inerente il servizio risparmio energetico.

La Giunta Comunale con deliberazione n.145 del 06/12/2012 dava mandato al Responsabile del Servizio di procedere alla risoluzione del contratto con la Beghelli Servizi;

Il Responsabile del Settore con nota prot.n.29083 del 30/11/2012 e nota prot. n. 30127 del 12/12/2012 avviava nei confronti della società Beghelli Servizi la procedura per la risoluzione del contratto principale;

La società Beghelli Servizi inviava nota acquisita al protocollo dell'Ente con numero 766 del 09/01/2013 di motivi ostantivi alla risoluzione;

Il Comune di Marigliano invitava la società Beghelli servizi ad un incontro presso la Casa Comunale il giorno 26 giugno 2013, durante il quale veniva redatto un verbale dal quale emerge la richiesta del Responsabile del servizio di rivedere la durata contrattuale fissandola in 9 anni, con la conseguente rimodulazione del valore dello stesso. Con lo stesso verbale veniva sottoposta la richiesta al Segretario generale per la eventuale fattibilità di una convalida del contratto;

Il 31/07/2013 con prot.n.19723 la società Beghelli Servizi formalizzava una proposta all'Ente, a seguito dell'incontro tenutosi nella sede Comunale;

Il 22/12/2015 con nota acquisita al prot n.24230 la società Beghelli Servizi comunicava la modifica del subappalto nella ditta ReT SRLS;

Il Responsabile di Settore rimetteva relazione prot. n. 2153 del 02/02/2016 con la quale proponeva la modifica della durata contrattuale;

Dalla lettura della successiva determina n.914/2016 si rileva altresì:

1-il subappalto consente alla ditta Beghelli di subappaltare l'intero servizio senza limiti quantitativi e qualitativi e in assenza di una verifica di requisiti in capo al subappalto circa il possesso della capacità economica finanziaria, tecnica organizzativa, professionale che deve essere dimostrata con il possesso delle risorse umane e tecniche nonché con l'esperienza necessaria ad eseguire l'appalto;

2-è assente la polizza per copertura assicurativa responsabilità civile;

3-è presente uno squilibrio contrattuale a favore della ditta Beghelli in tema di clausole di garanzia per l'inadempimento della Stazione appaltante, senza prevedere clausole analoghe a tutela della stazione appaltante nel caso di adempimento dell'appaltatore;

4-la mancata indicazione dell'importo massimo del contratto in violazione dell'art.35 del D.Lgs.50/2016;

Con la sopra citata determina n.914/2016, alla luce di quanto esposto, veniva determinato:

1- procedere alla modifica dei contratti con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano;

2- rimodulazione della durata del contratto a nove anni così come previsto dalla vigente normativa riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale;

3- costituzione di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile;

4- clausola di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato;

Si dava mandato, altresì, all'Ufficio Gara e Contratti per la modifica dei contratti citati affinché si provvedesse a rimodulare gli stessi secondo quanto determinato;

Agli atti di questo Ufficio nulla si rileva rispetto alla modifica contrattuale disposta con determina dirigenziale n.914/16, bensì una serie di corrispondenza tra il Comune e la Beghelli SRL; dalla lettura di tale documentazione si evince l'interruzione del servizio in modo unilaterale da parte della Soc.Beghelli SRL per il mancato riscontro da parte dell'Ente di quanto sopra determinato, la disponibilità della stessa a proseguire il contratto alle condizioni citate e la richiesta di corresponsione di un arretrato circa €.140.000,00;

Con Delibera di Giunta Comunale n.156/2016 si conferiva incarico legale all'avv. Carmen Marotta affinché provvedesse ad adire il Giudice civile per la dichiarazione di nullità del contratto per violazione di norme imperative;

Con decreto Sindacale n 39 dell'01/06/2017 veniva nominato l'arch Sabato Esposito Responsabile del Settore IV;

Con PEC del 01/09/2017 il Responsabile di Settore invitava la Beghelli a riprendere con assoluta immediatezza le attività di manutenzione degli impianti di specifica competenza, senza ricevere riscontro;

Nell'ultima comunicazione del 26/09/2017 con prot.18849 la soc.Beghelli riconfermava la disponibilità alla prosecuzione dei contratti a fronte della formalizzazione delle modifiche contrattuali già accennate e alla modalità di pagamento degli importi scaduti quantificati in €.77.630,98;

In data 11/10/2017 prot.20415 l'avv. Carmen Marotta produceva il richiesto parere da parte dell'Ente così esprimendosi: *con nota del 05/09/2017 cui si fa espresso rinvio, la Beghelli SRL, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza in fieri, si è dichiarata disposta ad apportare ai contratti di cui sopra le modifiche di seguito indicate:*

1- Rimodulazione della durata contrattuale affinché la durata complessiva dei contratti di appalto non superi i nove anni.

- 2- Riduzione del corrispettivo contrattuale residuo di un importo pari al 5%
- 3- Consegna della polizza assicurativa per responsabilità civili;
- 4- Ridefinizione della penale applicabile in caso di recesso anticipato dell'Ente mediante previsione di una decurtazione del 5% dell'importo originariamente convenuto;

Con nota dell'Avv. Carmen Marotta incaricata dall'Ente, con parere prot.n.20415 del 11/10/2017, così concludeva l'incarico conferito: "Le sopra citate modifiche,rispondenti, peraltro,alle richieste espresse da Codesto Spettabile Ente con determinazione RG 914 del 29/07/2016.ove effettivamente adottate,sono a parer della scrivente difesa,idonee a superare buona parte delle criticità attualmente esistenti in ordine ai citati contratti (già segnalate dall'allora AVCP oggi ANAC con nota del 20/07/2012) e a ricondurre i medesimi nell'alveo della legalità,sicchè nulla osta sotto il profilo strettamente giuridico alla prosecuzione degli stessi con l'originario interlocutore alle indicate nuove condizioni".

Con verbale del 30/11/2017, in sede di tavolo tecnico indetto dal Comune di Marigliano, cui si rinvia, per la soluzione delle problematiche afferenti i contratti di servizio citati e la relativa applicazione delle clausole ivi riportate, veniva stabilito di rimodulare gli stessi contratti, anche su indicazione del Consulente legale dell'Ente, di poter liquidare le rate bimestrali maturate fino al dicembre 2016, di sospendere le ulteriori liquidazioni fino alla completa definizione delle nuove clausole contrattuali;

Con Delibera di GM n.169 del 07.11.2017, ad oggetto "Modifica contratti rep. 8055/2010 e 8131/2010 "Appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico" con la società Beghelli Servizi", in conseguenza del verbale del 30/11/2017, veniva così deliberato:

1 procedere alla modifica dei contratti, Rep 8055 del 29/04/2010 e Rep 8131 del 16/12/2010, con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano:

a-rimodulazione della durata del contratto a nove anni così come previsto dalla vigente normativa;

b- riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale;

c-riduzione dell'importo corrispondente alla manutenzione straordinaria per effetto della riduzione del contratto da 13 a 9 anni, pari ad una riduzione del 16,25% sull'importo complessivo affidato con i due contratti citati;

d-rinuncia al corrispettivo finale previsto al punto 7.2 pag.11 del contratto di appalto rep.8055 del 29/04/2010, configurandosi nel caso di mancata accettazione come "LEASING OPERATIVO";

e-costituzione di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile;

f-clausola di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato;

2 incaricare l'Ufficio Gara e Contratti per la modifica dei contratti Rep.8055 ed 8131 relativi ad "Appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico" con la Soc.Beghelli Servizi, affinché provveda a rimodulare gli stessi secondo quanto stabilito nella presente delibera;

3 incaricare l'Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni e Urbanistica ad attivare le necessarie procedure per la verifica e la corresponsione di eventuali somme dovute alla Beghelli Servizi;

4 notificare la presente delibera alla Beghelli Servizi per la ripresa immediata delle attività di competenza,anche nelle more delle modifiche contrattuali proposte.

Rilevato che con pec del 16 novembre 2017, la società Beghelli Servizi Srl contestava l'abbattimento dell'importo del 16,25% (lettera 1c) a fronte della manutenzione che non sarà effettuata dal 9° al 13° anno per la riduzione temporale del contratto contenuta nella delibera di Giunta Comunale n. 169 del 16 novembre 2017 e pertanto non accettava la proposta transattiva;

Rilevato altresì che l'Amministrazione ritiene di non poter ulteriormente modificare la proposta transattiva suddetta;

Atteso che durante l'ultimo incontro, anche alla luce di tutti gli atti sopra richiamati, l'Assessore competente, ha dato indirizzo all'ufficio di introdurre le seguenti modifiche ai contratti di appalto, a tutela dell'Ente:

a - rimodulazione della durata del contratto da 13 anni (78 bimestri) a 9 anni (54 bimestri), così come previsto dalla vigente normativa, con conseguente anticipo del termine di scadenza del contratto al 30/04/2019;

b - riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale, per tutta la durata residua dei contratti medesimi (DL 24/04/2014 n. 66), fatti salvi gli importi maturati alla data di entrata in vigore della norma; per cui la riduzione si

opererà sull'importo di € 582.850,38 = (841.895,00 valore dei contratti iniziali -259.044,62 valore dell'importo maturato all'aprile del 2014), e quindi il valore residuale dei contratti sarà pari ad € 553.707,87 = (582.850,38-5%) ripartito su 54 rate bimestrali residue = (78 rate bimestrali per 13 anni – 24 rate bimestrali già maturate all'aprile del 2014);

c – adeguamento dell'importo residuale dei contratti come rideterminato al precedente punto b), per la conseguente riduzione da 13 anni a 9 anni (cfr. punto a), per mancata prestazione degli obblighi contrattuali per i 4 anni di riduzione, per una somma rideterminata in € 307.615,48, ripartita su 30 canoni bimestrali residui = (54 rate bimestrali per 9 anni – 24 rate bimestrali per i 4 anni di riduzione temporale dei contratti da 13 a 9 anni);

d – provvedere alla rideterminazione del canone bimestrale di entrambi i contratti in funzione delle riduzioni operate (cfr punto b) e c), corrispondenti ad € 10.253,85 = (307.615,48 valore residuale del contratto al netto della riduzione operata del 5% a partire dall'aprile 2014 e della riduzione temporale da 13 a 9 anni/ 30 bimestri residuali);

e – riscattare alla scadenza del 30/04/2019 i corpi illuminanti nella quantificazione operata al punto 7.2 pag.11 del contratto di appalto rep.8055 del 29/04/2010, configurandosi nel caso di mancata accettazione come "LEASING OPERATIVO";

f – richiesta di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile a carico della Beghelli;

g – introduzione nel contratto della clausola di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato: "Ai sensi degli artt. 1671 e 1373, Cod. Civ. il Cliente potrà recedere anticipatamente dal presente contratto d'appalto mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax da inviarsi all'Appaltatrice con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando che il recesso del Cliente sarà efficace solo dietro pagamento di un importo, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, ultimo comma, Cod.Civ., pari alla somma residua ancora dovuta ad integrazione del Corrispettivo Totale Minimo del Servizio decurtata del 5% (cinqueper cento)";

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il codice dei contratti D.Lgs.50/2016;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni adottate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1 Rettificare la Delibera di GM 169/2017 e quindi procedere alla modifica dei contratti, Rep 8055 del 29/04/2010 e Rep 8131 del 16/12/2010, con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano:

a - rimodulazione della durata del contratto da 13 anni (78 bimestri) a 9 anni (54 bimestri), così come previsto dalla vigente normativa, con conseguente anticipo del termine di scadenza del contratto al 30/04/2019;

b – riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale, per tutta la durata residua dei contratti medesimi (DL 24/04/2014 n. 66), fatti salvi gli importi maturati alla data di entrata in vigore della norma; per cui la riduzione si opererà sull'importo di € 582.850,38 = (841.895,00 valore dei contratti iniziali -259.044,62 valore dell'importo maturato all'aprile del 2014), e quindi il valore residuale dei contratti sarà pari ad € 553.707,87 = (582.850,38-5%) ripartito su 54 rate bimestrali residue = (78 rate bimestrali per 13 anni – 24 rate bimestrali già maturate all'aprile del 2014);

c – adeguamento dell'importo residuale dei contratti come rideterminato al precedente punto b), per la conseguente riduzione da 13 anni a 9 anni (cfr. punto a), per mancata prestazione degli obblighi contrattuali per i 4 anni di riduzione, per una somma rideterminata in € 307.615,48, ripartita su 30 canoni bimestrali residui = (54 rate bimestrali per 9 anni – 24 rate bimestrali per i 4 anni di riduzione temporale dei contratti da 13 a 9 anni);

d – provvedere alla rideterminazione del canone bimestrale di entrambi i contratti in funzione delle riduzioni operate (cfr punto b) e c), corrispondenti ad € 10.253,85 = (307.615,48 valore residuale del contratto al netto della riduzione operata del 5% a partire dall'aprile 2014 e della riduzione temporale da 13 a 9 anni/ 30 bimestri residuali);

e – riscattare alla scadenza del 30/04/2019 i corpi illuminanti nella quantificazione operata al punto 7.2 pag.11 del

contratto di appalto rep.8055 del 29/04/2010, configurandosi nel caso di mancata accettazione come "LEASING OPERATIVO";

f – richiesta di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile a carico della Beghelli;

g – introduzione nel contratto della clausola di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato: "Ai sensi degli artt. 1671 e 1373, Cod. Civ. il Cliente potrà recedere anticipatamente dal presente contratto d'appalto mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax da inviarsi all'Appaltatrice con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando che il recesso del Cliente sarà efficace solo dietro pagamento di un importo, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, ultimo comma, Cod.Civ., pari alla somma residua ancora dovuta ad integrazione del Corrispettivo Totale Minimo del Servizio decurtata del 5% (cinqueper cento)";

2 incaricare l'Ufficio LLPP e Manutenzioni di quantificare gli importi da detrarre a seguito della verifica degli inadempimenti contrattuali da parte della Beghelli (periodi di mancata manutenzione) e di provvedere al pagamento degli arretrati eventualmente dovuti in base alle riduzioni economiche operate ai contratti ai punti precedenti;

3 incaricare l'Ufficio Gara e Contratti per la modifica dei contratti Rep.8055 ed 8131 relativi ad "Appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico" con la Soc.Beghelli Servizi, affinché provveda a rimodulare gli stessi secondo quanto stabilito nella presente delibera;

4 incaricare l'Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni e Urbanistica e l'Ufficio Ragioneria, per le rispettive competenze, ad attivare le necessarie procedure per l'adeguamento degli importi delle rate bimestrali da riconoscere alla Soc. Beghelli Servizi, in funzione delle modifiche contrattuali di cui al presente deliberato e, quindi, a corrispondere le somme maturate e maturande alla Beghelli Servizi, come rideterminate, fatte salve le eventuali decurtazioni da operare in funzione dei periodi di contestazione per mancata manutenzione degli impianti di illuminazione;

5 demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari la presente per le dovute variazioni di bilancio che dovessero ritenersi opportune per la riduzione della durata contrattuale da 13 a 9 anni, come proposta;

6 notificare la presente delibera alla Beghelli Servizi per la ripresa delle attività di competenza, nelle more del recepimento delle modifiche contrattuali proposte ed a fronte delle liquidazioni degli importi fatturati con le condizioni di cui al precedente punto 3).

F.to L'ASSESSORE AI LL.PP.

Avv. Nicola Ricci

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione a voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

Approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Approvare la presente deliberazione: "Modifica contratti Rep.8055/2010 e Rep.8131/2010 ad oggetto"Appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico" e, per gli effetti:

1 Rettificare la Delibera di GM 169/2017 e quindi procedere alla modifica dei contratti, Rep 8055 del 29/04/2010 e Rep 8131 del 16/12/2010, con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano:

a - rimodulazione della durata del contratto da 13 anni (78 bimestri) a 9 anni (54 bimestri), così come previsto dalla vigente normativa, con conseguente anticipo del termine di scadenza del contratto al 30/04/2019;

b – riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale, per tutta la durata residua dei contratti medesimi (DL 24/04/2014 n. 66), fatti salvi gli importi maturati alla data di entrata in vigore della norma; per cui la riduzione si

opererà sull'importo di € 582.850,38 = (841.895,00 valore dei contratti iniziali -259.044,62 valore dell'importo maturato all'aprile del 2014), e quindi il valore residuale dei contratti sarà pari ad € 553.707,87 = (582.850,38-5%) ripartito su 54 rate bimestrali residue = (78 rate bimestrali per 13 anni – 24 rate bimestrali già maturate all'aprile del 2014);

c – adeguamento dell'importo residuale dei contratti come rideterminato al precedente punto b), per la conseguente riduzione da 13 anni a 9 anni (cfr. punto a), per mancata prestazione degli obblighi contrattuali per i 4 anni di riduzione, per una somma rideterminata in € 307.615,48, ripartita su 30 canoni bimestrali residui = (54 rate bimestrali per 9 anni – 24 rate bimestrali per i 4 anni di riduzione temporale dei contratti da 13 a 9 anni);

d – provvedere alla rideterminazione del canone bimestrale di entrambi i contratti in funzione delle riduzioni operate (cfr punto b) e c), corrispondenti ad € 10.253,85 = (307.615,48 valore residuale del contratto al netto della riduzione operata del 5% a partire dall'aprile 2014 e della riduzione temporale da 13 a 9 anni/ 30 bimestri residuali);

e – riscattare alla scadenza del 30/04/2019 i corpi illuminanti nella quantificazione operata al punto 7.2 pag.11 del contratto di appalto rep.8055 del 29/04/2010, configurandosi nel caso di mancata accettazione come "LEASING OPERATIVO";

f – richiesta di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile a carico della Beghelli;

g – introduzione nel contratto della clausola di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato: "Ai sensi degli artt. 1671 e 1373, Cod. Civ. il Cliente potrà recedere anticipatamente dal presente contratto d'appalto mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax da inviarsi all'Appaltatrice con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando che il recesso del Cliente sarà efficace solo dietro pagamento di un importo, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, ultimo comma, Cod.Civ., pari alla somma residua ancora dovuta ad integrazione del Corrispettivo Totale Minimo del Servizio decurtata del 5% (cinqueper cento)";

2 incaricare l'Ufficio LLPP e Manutenzioni di quantificare gli importi da detrarre a seguito della verifica degli inadempimenti contrattuali da parte della Beghelli (periodi di mancata manutenzione) e di provvedere al pagamento degli arretrati eventualmente dovuti in base alle riduzioni economiche operate ai contratti ai punti precedenti;

3 incaricare l'Ufficio Gara e Contratti per la modifica dei contratti Rep.8055 ed 8131 relativi ad "Appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico" con la Soc.Beghelli Servizi, affinché provveda a rimodulare gli stessi secondo quanto stabilito nella presente delibera;

4 incaricare l'Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni e Urbanistica e l'Ufficio Ragioneria, per le rispettive competenze, ad attivare le necessarie procedure per l'adeguamento degli importi delle rate bimestrali da riconoscere alla Soc. Beghelli Servizi, in funzione delle modifiche contrattuali di cui al presente deliberato e, quindi, a corrispondere le somme maturate e maturande alla Beghelli Servizi, come rideterminate, fatte salve le eventuali decurtazioni da operare in funzione dei periodi di contestazione per mancata manutenzione degli impianti di illuminazione;

5 demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari la presente per le dovute variazioni di bilancio che dovessero ritenersi opportune per la riduzione della durata contrattuale da 13 a 9 anni, come proposta;

6 notificare la presente delibera alla Beghelli Servizi per la ripresa delle attività di competenza, nelle more del recepimento delle modifiche contrattuali proposte ed a fronte delle liquidazioni degli importi fatturati con le condizioni di cui al precedente punto 3).

Dichiarare la presente deliberazione urgente e previa e apposita e distinta votazione, con voto favorevole unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267 del 18/08/2000;